



**COMUNE DI CECIMA**  
**Provincia di Pavia**

## AVVISO

**VERSAMENTO CONTRIBUTO PER RICHIESTA CITTADINANZA ITALIANA E RICHIESTA CERTIFICATI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 CC. 636, 637, 638 DELLA L. N. 207 DEL 30.12.2024**

Si avvisa che con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 03/01/2025 è stato stabilito di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 636, 637 e 638 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La misura del contributo è determinata come segue:

Tipologia	Importo del contributo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	€ 600,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale per ciascun atto relativi a persone diverse dal richiedente	€ 300,00

Il pagamento dei contributi come sopra determinati deve essere effettuato mediante il sistema di pagamento PagoPA collegandosi al sito internet del Comune di Cecima – selezionando la voce pagamenti – ricercando “Cecima” nella sezione cerca Ente e selezionando la voce: “Diritti di segreteria per certificati anagrafici”. Nella causale riportare: “Contributo per riconoscimento cittadinanza italiana o certificato stato civile”.

In caso di comprovata impossibilità al pagamento tramite PagoPA è possibile versare il contributo tramite bonifico bancario da effettuarsi all'IBAN IT88 M062 3056 4010 0001 5148071.

Si informa inoltre che, in caso di mancato o inesatto pagamento, le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne e le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo saranno dichiarate improcedibili a norma dell'articolo 1, comma 638, della Legge n. 207/2024.

Si specifica, altresì, che **il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637 non è un diritto sul certificato o estratto ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa e non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.** In tal senso, alla richiesta dovrà essere allegata la ricevuta attestante il pagamento del suddetto contributo.